



ALLEGATO A alla Dgr n. 440 del 04 aprile 2014

Linee guida per l'istituzione ed il funzionamento del Dipartimento sperimentale interaziendale di otorinolaringoiatria, nella provincia di Venezia

L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di riferimento per tutte le attività delle Aziende sanitarie; si ritiene pertanto opportuno sperimentare nuovi modelli organizzativi, in specifici settori quali quello di otorinolaringoiatria, ampliando la sfera di azione all'intera provincia di Venezia, al fine di verificarne l'efficacia e la trasferibilità.

Finalità

L'organizzazione del dipartimento rende possibile:

- a) la definizione di modelli organizzativi, di linee guida e percorsi assistenziali comuni, finalizzati a promuovere l'appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni, nel rispetto del modello di rete denominato *hub and spoke*;
- b) l'omogeneizzazione e la standardizzazione organizzativa e assistenziale basati sull'intensità delle cure, con prevedibili effetti positivi sulla gestione dei bisogni e sull'ottimizzazione dei tempi per la presa in carico dei pazienti;
- c) l'attuazione di programmi di formazione comuni nell'area di riferimento, con diffusione di *best practice* e di comportamenti più omogenei tra le aziende anche al fine di mantenere la competenza e l'efficienza operativa;
- d) la promozione e lo sviluppo di attività sistematiche e continuative di audit, rendendo possibile il confronto dei risultati e l'elaborazione di comuni strategie di comportamento clinico, anche nella logica della riduzione del rischio clinico.

Composizione

Partecipano alla sperimentazione del Dipartimento: l'Azienda Ulss 10, l'Azienda Ulss 12, l'Azienda Ulss 13 e l'Azienda Ulss 14.

Istituzione

I Direttori Generali delle Aziende sanitarie coinvolte approvano con singoli atti deliberativi la medesima proposta di istituzione del Dipartimento ed in particolare:

- a) individuano le strutture afferenti
- b) definiscono un unico progetto organizzativo, piano programmatico e comuni obiettivi da perseguire.

Le deliberazioni di proposta di istituzione del Dipartimento e il progetto di cui ai punti a) e b), devono essere preventivamente inviati al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale entro 30 giorni dalla loro adozione, ai fini dell'approvazione.

A seguito dell'approvazione della proposta, entro 30 giorni i Direttori Generali delle Aziende che compongono il Dipartimento, ciascuno con proprio atto deliberativo, provvedono alla istituzione dello stesso

ed alla nomina del Coordinatore e del Comitato.

Entro 30 giorni dall'istituzione approvano il regolamento.

Risorse

Le risorse necessarie alla istituzione ed al funzionamento del Dipartimento sono a carico dei bilanci delle Aziende coinvolte e devono essere ripartite tra le stesse. Tali risorse devono essere identificate ed esplicitate negli atti di proposta di istituzione del Dipartimento ed i relativi costi devono essere ripartiti tra le Aziende medesime.

Durata

Il Dipartimento resta attivo per un anno, rinnovabile. Al termine di tale periodo i Direttori Generali interessati operano una valutazione congiunta sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti ed inviano tale valutazione al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

Organi

Gli organi del Dipartimento sono:

- a) Coordinatore del Dipartimento
- b) Comitato del Dipartimento

Coordinatore del Dipartimento

Il Coordinatore del Dipartimento:

- è nominato, con provvedimento motivato, tra i Dirigenti con incarico di struttura complessa che fanno parte del Dipartimento;
- durante il periodo di incarico il coordinatore continua a svolgere attività di direzione della struttura alla quale è preposto nell'azienda di appartenenza.

Il Coordinatore del Dipartimento, ferma restando l'autonomia professionale clinica ed organizzativa dei Direttori delle singole strutture:

- propone il regolamento ai Direttori Generali per l'approvazione
- convoca e presiede il comitato e assicura il corretto svolgimento delle sedute
- promuove le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi assegnati
- promuove l'individuazione di univoche modalità di rilevazione delle attività, il monitoraggio delle stesse e le eventuali azioni correttive in relazione agli obiettivi
- promuove verifiche periodiche sulla qualità e sulla sicurezza nell'ambito del dipartimento
- rappresenta il Dipartimento nei confronti delle Direzioni Generali
- presenta ai Direttori Generali la relazione annuale sull'attività svolta e sul grado di raggiungimento degli obiettivi

Comitato del Dipartimento

Il Comitato del Dipartimento è composto da:

- a) i direttori delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento
- b) i responsabili di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale afferenti al Dipartimento
- c) un referente dell'area delle professioni sanitarie, nominato dai Direttori Generali delle Aziende e scelto tra i coordinatori delle strutture afferenti al Dipartimento
- d) due componenti dirigenziali, nominati dai Direttori Generali delle Aziende;
- e) due componenti non dirigenziali delle strutture del Dipartimento nominati dai Direttori Generali delle Aziende

Il comitato dura in carica un anno.

Il Comitato del Dipartimento, agendo con metodo maggioritario:

- elabora il regolamento
- confronta e analizza i piani delle attività e dei programmi delle singole strutture in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati
- propone i piani di formazione del personale
- propone la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, anche nella logica del modello *hub and spoke*
- propone lo sviluppo di attività di ricerca e di controllo sia sulla qualità delle prestazioni che sul perseguimento della riduzione del rischio clinico
- promuove l'elaborazione e la predisposizione di protocolli clinici e l'adozione di linee guida e di percorsi comuni.

Regolamento del Dipartimento

Oltre a quanto previsto dalla deliberazione regionale, nel regolamento devono essere esplicitate:

- a) il modello organizzativo proposto
- b) il sistema delle responsabilità e delle relazioni
- c) le attività e le funzioni del dipartimento
- d) lo sviluppo e l'organizzazione interna adottati per il raggiungimento degli obiettivi.

Devono essere altresì indicati nel regolamento i servizi e le attività di supporto necessari al buon funzionamento del Dipartimento.